



M

22320/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

n.c.
te

Composta da

- Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente -
- Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. -
- Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere -
- Dott. Chiara GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere -

Oggetto

Opposizione esecuzione - precetto notificato ad avvocato a mezzo p.e.c. - indisponibilità di stru- menti per la lettura o decodifica - irrilevanza

R.G.N. 18431/2016

Cron. 22320

CC - 27/06/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18431/2016 R.G. proposto da
 (omissis) , in difetto di elezione in Roma da considerarsi
 per legge domiciliato ivi, presso la CANCELLERIA della CORTE
 SUPREMA di CASSAZIONE, da se stesso rappresentato e difeso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
 CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 423/2016 del TRIBUNALE di LECCO,
 depositata il 14/06/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
 del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

M

2021
17

rilevato che:

l'avv. (omissis) ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. **423** del 14.6.16, notificata il 16.6.16, con cui il tribunale di Lecco ha rigettato le opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ. da lui proposte con atti di citazione notificati il 28.1.15 avverso notifiche a lui operate il 22.1.15 in via telematica dall'avv. (omissis) e relative a precetti fondati su sentenze nn. 361/14 del giudice di pace di Lecco e 861/14 del tribunale di Lecco, incentrate sull'illeggibilità degli allegati con estensione «.p7m»;

l'intimato avv. (omissis) resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza, attesa l'inammissibilità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita documentazione, tra cui la copia notificata della sentenza impugnata, nonché memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;

considerato che:

deve darsi atto che, indicato in ricorso che la sentenza impugnata (la n. 423/16 del tribunale di Lecco) è stata notificata in data 16/06/2016, la copia notificata non risulta ritualmente depositata in atti entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., in quanto a tanto il ricorrente si è indotto soltanto con la notifica di documenti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. non prima del 07/06/2017, come risulta dal relativo elenco prodotto in atti: non rilevando la dedotta difficoltà di scarico del relativo documento informatico, oltretutto nemmeno essendo stata al riguardo formulata una rituale istanza di rimessione in termini e sempre ammesso che ne risultassero i presupposti, visto che, per quanto si dirà, sarebbe stato comunque onere del

professionista destinatario della notifica munirsi dei minimali strumenti informatici richiesti dal sistema normativo, anche secondario, per leggere o decodificare le notifiche delle controparti (o le comunicazioni o notifiche della cancelleria) eseguite col sistema della posta elettronica certificata;

al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel comminare la sanzione dell'improcedibilità in caso di mancato deposito della copia notificata della sentenza gravata entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, tutte le volte che lo stesso ricorrente – come avviene nella specie – deduca che la sentenza stessa gli sia stata notificata, ammettendo solo un deposito tardivo ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché esso avvenga appunto entro il medesimo termine previsto a pena di improcedibilità (per tutte: Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005, seguita da numerose successive; né potendo operare, nella specie e per le sue peculiarità, il principio più permissivo in questi giorni affermato da Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648, che esclude l'improcedibilità ove la copia notificata sia comunque stata presente, entro quel termine, negli atti del fascicolo, non importa da chi prodotta o come acquisita);

tuttavia, il ricorso è stato comunque notificato prima del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza gravata e quindi risulta irrilevante l'evidente tardività del deposito di questa completa di relata di notifica (Cass. 10/07/2013, n. 17066);

ciò posto, il ricorrente si duole in questa sede, col primo motivo, di «violazione di legge (artt. 3 e 24 Cost.)», ma il motivo è infondato, a prescindere da ogni rilievo formale sulla carenza di precisa indicazione in ricorso della sede processuale di formulazione della questione al giudice del merito;

la questione, come articolata nel primo motivo di ricorso, si incentra nella ascrivibilità o meno della mancata lettura dei documenti sottoscritti (o forse *rectius* formati) in CAAdES al destinatario della notifica, che non si sia dotato degli strumenti per



decodificarla o leggerla, ovvero al notificante; ed è prospettata pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee (o, *rectius*, in formato analogico) per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti o programmi di lettura o decodifica; con finale negazione dell'esistenza di qualunque normativa che imponga al destinatario dell'atto di munirsi di un programma di lettura di file con «suffisso» - *recte*, estensione - «p7m», il quale comporterebbe oneri particolari e non esigibili, violando apertamente gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

va notato, in via preliminare, che non sono qui idoneamente riproposte altre questioni, pure esaminate e disattese dalla gravata sentenza, quali la legittimità del ricorso alla notifica diretta, da parte di un avvocato ed ai sensi dell'art. 3bis della legge 54 del 1993, a mezzo posta elettronica nei confronti di un altro avvocato nella sua qualità di destinatario di un atto di precetto, nonché la piena sussumibilità di quest'ultimo nella fattispecie degli atti del processo formati in forma di documento informatico (o, comunemente, «nativi informatici»): questioni le quali vanno, pertanto, lasciate necessariamente impregiudicate;

in questi precisi e limitati termini, la questione posta col primo motivo, anche quanto alla prospettata contrarietà alle richiamate norme costituzionali, è manifestamente infondata, a volere ritenere superabile la carenza – correttamente riscontrata nella proposta del relatore (e corrispondente a principi affermati correntemente nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai nn. 3 e 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., al fine di escludere la novità della doglianza in questa sede) e non emendabile per presunzioni o in base a ciò che accade di norma – di puntuale indicazione, nel ricorso per Cassazione, dei passaggi degli atti del giudizio di merito in cui la tesi è stata in concreto sottoposta ai giudici di quello;



il *corpus* di norme, anche tecniche e di rango secondario, su cui si basa il c.d. processo telematico ha reso possibile e pertanto legittimo, ma anzi via via talvolta perfino indispensabile in quanto necessario perché unico strumento valido per la formazione dell'atto o lo sviluppo della fase processuale, l'impiego di particolari strumenti informatici - di hardware e di software (vale a dire, secondo una definizione non tecnica, ma linguistica, di quei componenti rispettivamente strutturali o fissi e modificabili di un sistema o di un apparecchio e, più specificamente in informatica, l'insieme delle macchine che sostengono e dei programmi che possono essere impiegati su un sistema di elaborazione dei dati) - tanto per la formazione che per la notificazione dell'atto;

senza alcuna pretesa di completezza, viene qui in rilievo, ad ogni buon conto, soltanto la notificazione di un atto del processo (tale, per quanto detto in premessa, essendo stato qualificato il precetto) formato fin dall'inizio in forma di documento informatico: ed a tale particolare profilo sarà beninteso limitata la disamina dello sterminato *corpus* normativo già stratificatosi in materia;

ad oggi (ma con disposizioni di contenuto sostanzialmente analogo a quelle previgenti ed applicabili ai precetti resi oggetto delle opposizioni per cui è causa), il formato dell'atto del processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale delegificazione, dall'art. 12 del Provvedimento 28/12/2015 del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell'art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24" e successive modificazioni»;

ai sensi del capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che «La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; ... nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m», mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinviengono alle lett. z) ed y) del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA: potendo, se non altro a fini meramente descrittivi ed accettando il rischio di banalizzazioni od imprecisioni tecniche, concludersi che risulta quindi indispensabile l'estensione (o formato) «p7m», a garanzia dell'autenticità del file e cioè dell'apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello «pdf»;

completano il quadro normativo di riferimento gli artt. 13 lett. a) e 19bis del già richiamato provvedimento del DGSIA: ai sensi dell'uno, la notifica insieme all'atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato «.pdf» – ai sensi della lett. a) dell'art. 13 del richiamato provvedimento DGSIA – ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest'ultimo appunto recare l'estensione – in virtù del già detto cpv. dell'art. 12 – «p7m», a garanzia della sua autenticità; ai sensi dell'altro, in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall'avvocato, «qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2»;

in via descrittiva e sempre accettandosi il rischio di imprecisioni o banalizzazioni, invero, parrebbe potersi dire che con l'imposizione dell'elaborazione del file in documento informatico con estensione «p7m» il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la



procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto – se non altro con riferimento alla presente fattispecie – della regolare costituzione nel giudizio di legittimità (per la quale è da sempre stata considerata quale presupposto indispensabile la ritualità della procura speciale), con assicurazione di genuinità ed autenticità di entrambi in quanto costituenti un *unicum*;

in tale complessivo contesto, l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico, purché soddisfatti e rispettati tali requisiti tecnici, implica intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario – in questa sede, per quanto detto in premessa, non essendo discusso ulteriormente dell'utile applicabilità della disciplina per la qualità rispettiva dei soggetti coinvolti dal precetto e per la natura di questo, questione agitata davanti al giudice del merito, ma non qui espressamente riproposta – si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti: altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale, prima che lo stesso buon senso;

né può dirsi che, nell'attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi, quello che consenta di leggere correntemente il formato di un atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a standard tecnici minimi ed adeguatamente diffusi e pubblicizzati, comporti, per un professionista legale quale ordinario ovvero normale destinatario di quelle regole, un onere eccezionale od eccessivamente gravoso: integrando piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario complemento dello strumentario corrente della sua attività quotidiana e, quindi, un *adminiculum*



ormai insostituibile per l'esercizio corrente della sua professione, attesa l'immanente e permanente quotidiana possibilità dell'impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuali; e salva beninteso l'allegazione e la prova, da valutarsi con il necessario rigore, del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli ed imprevedibili, comunque non imputabili, nemmeno con la diligenza professionale legittimamente esigibile, al professionista coinvolto;

in tal modo, va esclusa qualsiasi contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché la normativa sulle notifiche telematiche, interpretata con l'imposizione, implicita siccome indispensabilmente funzionale all'operatività stessa della modalità di nuova introduzione, di un onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti necessari per leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica coi quali la notifica è eseguita in conformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa, costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale;

e, nella fattispecie, integra un accertamento di fatto, pertanto non censurabile nella presente sede e del resto in quanto tale neppure idoneamente censurato, che la notifica da parte dell'intimante abbia avuto luogo in corretta applicazione della normativa anche secondaria in tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata da parte di avvocato, poi non essendo più contestata la legittimità dell'applicazione del medesimo alla notifica di un atto di precetto da un avvocato (siccome distrattario di spese di lite) ad un altro avvocato: con la conseguente manifesta infondatezza del primo motivo;

quanto al secondo motivo, è di lampante evidenza che non può integrare violazione dei doveri di lealtà e probità una condotta che si è mantenuta nel pieno rispetto della normativa, anche solo di

rango regolamentare, in tema di notificazione telematica degli atti del processo, quando ad essa è poi corrisposto il mancato assolvimento di un preciso onere di autodotazione di strumenti di decodifica o lettura idonei a mettere in grado il professionista di interagire con il sistema di notifiche telematiche di atti processuali nativi informatici reso legittimo dalla normativa primaria e da quella secondaria ad essa complementare e da essa espressamente a tanto abilitata: tale pieno rispetto essendo stato accertato dal giudice del merito e non essendo stato oggetto di valida impugnazione neppure in questa sede; mentre non sussiste giammai un diritto del soccombente totale – quale deve, nella specie, definirsi il ^(omissis) – alla compensazione, che resta sempre, anche nel caso di novità della domanda, rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante (per tutte: Cass. ord. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass. 03/07/2000, n. 8889);

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, pure dandosi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;


p. q. m.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 27/06/2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

og. n.

2.5 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

